

Civile Ord. Sez. 1 Num. 372 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 10/01/2018

sul ricorso 8655/2013 proposto da:

C.O. r.c.l.

Tremari Fabrizio, elettivamente domiciliato in Roma, vicolo Orbitelli n.31, presso l'avvocato Martino Giovanna, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ceppi Eugenio, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Italfondario s.p.a., nella qualita' di procuratore di Intesa Sanpaolo s.p.a. (denominazione a seguito di incorporazione del Sanpaolo Imi S.p.a. in Banca Intesa S.p.a.), in persona del legale rappresentante

1

: ord. 451
2017

λ.

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Grazioli n.15, presso l'avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fiorito Angelo, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1435/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.- Fabrizio Tremai ricorre per cassazione nei confronti di Italfondionario (nella veste di procuratore di Banca Intesa Sanpaolo), articolando tre motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 24 aprile 2012.

Confermando la pronuncia emessa nel primo grado di giudizio dal Tribunale di Como, Sezione distaccata di Menaggio, n. 101/2006, la Corte milanese ha ritenuto – con riferimento a una fattispecie concreta in cui l'intermediario ha per due volte scritturato in conto, nella colonna «a credito» del cliente, la somma derivante dall'effettuazione di una sola operazione (nella specie, di vendita di titoli posta in essere per conto del cliente, con un primo accredito del 26 gennaio 2000 e un secondo accredito del 17 marzo 2000) – che il compimento del termine di decadenza di cui alla norma dell'art. 1832, comma 2, non viene a precludere l'esperibilità della relativa

azione di ripetizione dell'indebito oggettivo da parte dell'intermediario medesimo.

Nei confronti di ricorso così proposto resiste la Banca, che ha depositato apposito controricorso.

2.- I motivi di ricorso sviluppati dal ricorrente indicano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo denuncia in particolare: «art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. in relazione all'art. 1832 comma 2 cod. civ., per avere ritenuto che l'operazione di vendita di titoli erroneamente trascritta dalla Banca nell'estratto conto costituisce un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e non un errore di scritturazione e quindi come tale impugnabile entro il termine di sei mesi ai sensi dell'art. 1832 cd. civ.»

Il secondo motivo assume poi: «art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia avendo omesso di motivare sulle ragioni e sull'iter logico-giuridico alla base della statuizione secondo cui l'operazione di accredito avrebbe costituito un indebito oggettivo e ciò anche in relazione alle risultanze dei documenti prodotti».

Il terzo motivo predica altresì: «art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia relativo alla insufficiente e contraddittoria motivazione circa la richiesta di declaratoria di illegittimità delle operazioni di storno effettuate unilateralmente dalla Banca».

3.- La tesi svolta dal primo motivo di ricorso – in via di critica alla sentenza della Corte milanese – risulta articolata nei seguenti due passaggi di base: la duplicazione di accrediti (che si è venuta a

verificare nel caso concreto) rientra tra gli errori di scritturazione di cui al comma 2 dell'art. 1832 cod. civ.; la circostanza che trovi tale disposizione esclude in modo radicale e definitivo l'applicabilità della normativa dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ. Secondo il ricorrente, in definitiva, le disposizioni dell'art. 1832 comma 2 e dell'art. 2033 non possono coesistere nei confronti di una (stessa) fattispecie.

Il motivo non viene a indicare, peraltro, quali possano essere le ragioni di diritto che vengono a sostenere il complesso di questi assunti. Esso afferma, in effetti, che le «motivazioni integrali della sentenza del giudice cautelare Barbara Caro del Tribunale di Como» spiegavano «con dovizia di particolari le ragioni a sostegno della tesi dell'odierno ricorrente»: senza tuttavia riprodurre almeno la sostanza. E, in aggiunta, si richiama all'autorità della sentenza di Cass. 24 maggio 2006, n. 12372.

I principi fatti propri da tale pronuncia non corrispondono, però, ai contenuti degli assunti che formano il corpo della tesi svolta dal ricorrente. Infatti, questa sentenza, raccogliendo e svolgendo un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 17 novembre 2016, n. 23421), rileva testualmente che «alla approvazione del conto – contemporaneamente – indipendente dal decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1832 cod. civ., possono sopravvivere le azioni ordinarie volte a far dichiarare la invalidità o inefficacia giuridica del titolo in base al quale è stata effettuata (o si sarebbe effettuato) una determinata operazione». Non può essere dubbio, invero, che – nell'arco delle azioni così indicate – rientri pure quella di ripetizione dell'indebito, di cui alle norme degli artt. 2033 ss. cod. civ.

Sì che il motivo di ricorso in esame non appare rispettoso del precetto fissato dall'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

4.- Oltre che inammissibile, il motivo in esame si manifesta pure infondato.

Che un intermediario non debba corrispondere al cliente per due volte una somma, la cui duplicità dipende unicamente da una doppia (quanto errata) annotazione a credito del cliente medesimo, risponde, invero, a un principio generale del sistema vigente, che non ammette le attribuzioni patrimoniali astratte e cioè prive di una idonea causa di giustificazione. Pensare diversamente significa, all'evidenza, assegnare alle annotazioni appostate in conto dall'intermediario valori ed effetti non già contabili, ma addirittura costituiti di diritti e di debiti.

In realtà, il nodo del rapporto tra la normativa dell'art. 1832, comma 2, e quella dell'art. 2033 non si pone al livello delle rispettive fattispecie (secondo quanto finisce per assumere il ricorrente che viene a distinguere tra «indebitato ex art. 1832» e «indebitato ex art. 2033»), bensì al livello degli effetti. Anche prima del decorso del termine semestrale di cui all'art. 1832, cioè, l'intermediario (ovvero pure, nel caso, il cliente) può agire in ripetizione dell'indebitato legato a un errore di scritturazione.

D'altra parte, il compimento del termine semestrale senza la proposizione di contestazioni o impugnazioni da parte del cliente (ovvero pure da parte dell'intermediario, secondo quanto ritiene un diffuso orientamento di questa Corte) si limita, già secondo il testo della norma, a rendere in sé irrilevante l'impugnazione delle mere risultanze contabili dell'estratto che siano successive.

Constatata la natura contabile dell'annotazione, del resto, di tipo «contabile» non possono che essere pure i diritti possibile oggetto

del potere di impugnazione. Non a caso, il detto termine è espressamente definito dalla legge come termine di decadenza e non già di prescrizione (come non potrebbe non essere se lo stesso andasse a incidere sulla proponibilità dell'azione di ripetizione, secondo quanto ritiene il ricorrente).

In definitiva, gli effetti prodotti dal compimento del termine semestrale si legano, in buona sostanza, a profili di semplificazione probatoria (cfr. Cass., 14 febbraio 2011, n. 3574): quale quello dell'utilizzabilità dell'estratto ai fini probatori del credito di cui vada a chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass., 19 gennaio 2016, n. 817) o quale quello della distribuzione degli oneri probatori per la verifica della «verità storica» sottostante alle poste contabilizzate dall'intermediario.

5.- Il secondo motivo si focalizza nel rilievo secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di «motivare adeguatamente la sussistenza dell'indebito oggetto di causa».

Il motivo è inammissibile in quanto richiede un accertamento di fatto, che risulta precluso all'esame di questa Corte. D'altro canto, lo stesso ricorrente riconosce, in termini di «presa d'atto della realtà effettuale», che nella specie si è trattato di un «errore materiale»: errore che poi viene a valutare, in termini di qualificazione giuridica, come ipotesi di indebitto («abbiamo sussistenza dell'indebito anche in tutti i casi previsti dall'art. 1832 cod. civ.»).

6.- Il terzo motivo propone, in realtà, due distinte ragioni di doglianza.

La prima consiste nel fatto che la Corte territoriale non ha «saputo indicare la norma di legge che consentire^{bbe} alla Banca, in assenza tra l'altro di una espressa previsione contrattuale, di stornare (ossia cancellare) unilateralmente e senza preavviso con valuta addirittura

a un anno precedente una somma di danaro accreditata in conto corrente».

La seconda consiste in ciò che, se anche fosse da ritenersi legittimo lo storno compiuto, comunque lo stesso non avrebbe potuto esserlo che nel limite della somma accreditata per errore, mentre la Banca si è «impossessata» pure di una somma ulteriore che giaceva depositata sul conto corrente intestato al ricorrente.

7.- La prima ragione, che risulta svolta nel contesto del terzo motivo, non può essere accolta.

Rileva la sentenza impugnata che l'«appellante non ha ... proposto impugnativa circa la dedotta violazione degli obblighi di informativa da parte dell'Istituto di credito» in relazione al compiuto storno. D'altra parte, il ricorrente non viene a indicare a quale altra conseguenza ipotetica – come per l'appunto diversa da quella risarcitoria – dovrebbe portare la pretesa illegittimità del compiuto storno.

8.- Nemmeno l'altra ragione, che risulta svolta nell'ambito del motivo in esame, può essere accolta.

Dalla lettura delle conclusioni rese dall'attuale ricorrente nel grado di appello, come riportate dall'impugnata sentenza, non risulta che lo stesso abbia chiesto la restituzione della somma ulteriore di cui si sarebbe «impossessata» la Banca. Questo profilo della vicenda concreta non può comunque non restare estraneo all'ambito del presente giudizio.

9. In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 4.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 30 maggio 2017.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*



Il Presidente